

## AL COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI

OGGETTO: L.R. del 28 ottobre 2002. Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005. Comunicazione di inizio attività per taglio bosco.

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ comunica, ai sensi della L.R. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7/2005, l'inizio attività per il taglio del bosco sito in Comune di \_\_\_\_\_ loc. \_\_\_\_\_ distinto in catasto al foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_, foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto comunica che:

- 1) la superficie complessiva del bosco è di ettari \_\_\_\_\_; la superficie richiesta al taglio è di ettari \_\_\_\_\_; la specie legnosa predominante è \_\_\_\_\_; le specie secondarie \_\_\_\_\_; epoca dell'ultimo taglio \_\_\_\_\_; forma di governo ceduo. Per l'esbosco dei prodotti legnosi è necessaria la ripulitura di ml. \_\_\_\_\_ di vecchie piste esistenti.
- 2) Di essere proprietario del fondo sul quale si richiede di effettuare l'intervento.

Attesta, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale che non è previsto l'abbattimento di matricine di oltre il secondo turno.

L'intervento verrà eseguito a norma della L. R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7 /2005, come segue:

### ART. 7 -

- 1) L'intervento può iniziare decorsi 60 giorni dalla comunicazione all'Ente competente, senza che lo stesso si pronunci;
- 2) Alla presente deve essere allegato atto di notorietà e/o documento di riconoscimento attestante il titolo di proprietà;
- 3) Al termine dei lavori comunicati, i soggetti interessati devono comunicare al Comando Stazione locale del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato il termine degli stessi.

**ART. 8 –**

- 1) L'intervento assoggettato dalla presente comunicazione deve concludersi entro 18 mesi dal decorso del termine fissato per l'inizio attività;
- 2) I termini indicati al comma 1 possono essere prorogati, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi.

**ART. 20 –** Epoca di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale – periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile dell'anno successivo.

**ART. 36 –** Riserve di matricine – il numero da riservare per ogni ettaro di superficie è il seguente: numero 30 per il castagno; numero 90 per il faggio di cui 1/3 di età multipla del turno, numero 60 per altre specie di cui 1/3 di età multipla del turno.

**ART. 38 -** Turno dei cedui, nei boschi puri o misti con specie nettamente prevalenti, il turno dei tagli non può essere inferiore a: faggio anni 25 (max 38); querce caducifoglie e carpino anni 16 (max 32); leccio e macchia mediterranea anni 20 (max 40); castagno anni 14 (max 35); robinia anni 12 (max 30); ontano nocciolo selvatico e salice anni 10 (max 36); eucalipto anni 10 (max 30).  
Ed a quant'altro previsto dalla normativa vigente.

**ALLEGATI:** (la zona relativa alla richiesta di taglio dovrà venire precisamente evidenziata).  
Corografia (scala 1:10.000 o 1:25.000) 2 copie; Planimetria catastale 2 copie.  
Titolo di proprietà.

Il richiedente

---